

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, BERLINGUER, CHIAROMONTE, LOTTI, GIUSTINELLI, MACALUSO, MAFFIOLETTI, PIERALLI, VISCONTI, TORNATI, ANDREINI, BISSO, PETRARA, SCARDAONI, PINNA, SENESI, NESPOLO e BAIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. — Il disastroso sisma che la sera del 23 novembre 1980 ha colpito larga parte dell'Appennino meridionale, sconvolgendo intere province della Campania e della Basilicata, provocando migliaia di vittime, cancellando paesi e ledendo parti vitali di grossi agglomerati urbani, inclusa la metropoli napoletana, con perdite immense di beni, di risorse, di un millenario patrimonio d'arte, di lavoro e di cultura, ha riproposto gli inquietanti interrogativi che sono il dato purtroppo ricorrente dopo ogni catastrofe o calamità che si abbatte sul nostro Paese. Era in qualche modo prevedibile il terremoto? Potevano essere limitate le perdite umane e i danni alle cose? Qual era e quale invece avrebbe dovuto o potuto essere il grado di difesa preventiva delle zone colpite e dell'intero paese?

Se nel campo delle «prevedibilità» specifiche allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche il parametro più attendibile appare ancora quello di tipo «probabilistico», nondimeno non può non essere denunciata la colpevole inerzia e l'imprevidenza delle forze che sono da decenni alla direzione del governo del Paese, per non avere predisposto quanto era possibile perchè il tragico evento non colpisse così duramente zone e popolazioni indifese e sprovviste.

Le possibilità, seppure nei limiti anzidetti di previsione di eventi sismici e quelle accertate di prevenzione dei rischi e dei danni, presuppongono in ogni caso la conoscenza del territorio nazionale, delle sue zone sismiche, dei relativi gradi di sismicità: tutto ciò richiede servizi tecnico-scientifici adeguati in grado di

rilevare la realtà fisica del nostro suolo e di indicare linee di intervento idoneo a raggiungere gli obiettivi anzidetti.

Evidentemente i Governi che si sono succeduti nel Paese non hanno mai acquisito la consapevolezza che è possibile difendersi dai terremoti, nè tanto meno l'hanno tradotta in uno sforzo programmatico-operativo teso a predisporre mezzi e strumenti, ad organizzare servizi ed interventi che consentano alle zone più esposte di sostenere in modo adeguato l'urto delle onde sismiche limitandone i distruttivi effetti.

Siamo consapevoli che la sismicità di un territorio non è il solo elemento che determina il rischio in termini di vite umane e di danni materiali e che, per l'Italia, il rischio può trovare nell'elevata densità di popolazione un dato oggettivo aggravante; tuttavia ben più incidenti sono risultati per la Campania e la Basilicata i rischi derivanti da fattori soggettivi, imputabili cioè a precise responsabilità, e precisamente:

dal mancato adeguamento del patrimonio edilizio preesistente alle caratteristiche di sismicità delle varie zone per carenza di idonee normative e di programmi di interventi;

dall'inosservanza (anche laddove avrebbero dovuto essere applicate) delle più elementari norme antisismiche nelle recenti costruzioni pubbliche e private e nei manufatti, in assenza di qualsiasi efficace pubblico controllo;

dal dissesto idrogeologico delle aree colpite.

Non riteniamo perciò forzata la denuncia che da più parti si è levata (suffragata dagli innumerevoli dati di fatto riscontrati) che il terremoto che ha squassato la Campania e la Basilicata ha trovato nell'incuria, nella impreparazione, in colpevoli negligenze o peggio, un sinistro alleato nella moltiplicazione del numero delle vittime e della entità delle rovine.

Anche quest'ultima tragedia, come e più di altre che si sono abbattute con sempre maggior frequenza nel nostro Paese, ha messo drammaticamente a nudo le tare profonde di un tipo di sviluppo, di una gestione del territorio e delle sue risorse, che esigono urgenti e improcrastinabili mutamenti di rotta.

Lo stato del degrado ambientale e del dissesto idrogeologico

Sono ormai da tempo oggetto di comune denuncia di un esteso movimento i tratti salienti che emergono dalla lettura della scheda Italia, già a suo tempo in gran parte evidenziati dalla Commissione De Marchi, nel suo lungo e laborioso lavoro conoscitivo e propositivo: pauroso livello raggiunto dal degrado ambientale, dissennato saccheggio ed abuso del territorio, rischi sempre maggiori derivanti dal crescere del dissesto idrogeologico, spreco enorme di preziose risorse, acuirsi dell'endemico squilibrio fra Nord e Sud, fra città e campagna, eccetera.

Le attività produttive e turistiche subiscono in modo troppo spesso ricorrente la violenza distruttiva delle alluvioni e delle mareggiate. L'allarmante deterioramento del nostro inestimabile patrimonio storico e culturale registra nelle situazioni di Venezia (acqua alta), di Ravenna (subsidenza) le punte di un iceberg preoccupante.

Si moltiplicano le frane, i dissesti, le alluvioni provocati dall'azione incontrollata delle acque per l'abbandono di interi territori, per i disboscamenti selvaggi da un lato, per la dissennata presenza delle attività umane dall'altro.

Ogni normale ciclo di precipitazioni piovose è diventato per il nostro Paese un evento calamitoso. Fiumane limacciose (così si trasformano nei periodi di pioggia fiumi e torrenti) producono guasti nuovi che vanno ad aggiungersi a quelli antichi. Il territorio nazionale appare indifeso, ridotto al collasso. La corsa sregolata delle acque dunque provoca vittime sempre più numerose, stravolge equilibri geologici, deteriora a volte irrimediabilmente patrimoni ambientali, produce danni ingenti.

L'acqua, da risorsa indispensabile alla vita ed allo sviluppo della società, ha finito con assumere le sembianze di un ricorrente flagello.

Ora gran parte dei fatti rovinosi ascrivibili in Italia alle acque non solo sono facilmente prevedibili, ma anche eliminabili. Se ciò non è ancora stato fatto, significa che chi ha diretto lo sviluppo e l'uso delle risorse del nostro

paese ha consentito, anzi agevolato, una profonda rottura tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo e le risorse naturali, prime fra tutte l'acqua. I risultati sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti. Inquinamento, degradazione della collina e della montagna abbandonate, le falde acquifere compromesse, una riserva vitale come l'acqua dissipata.

La penisola si trova ormai in permanente stato di riparazione, con costi enormi solo per il ripristino dello *statu quo ante* devastato da frane ed alluvioni. Se riflettiamo, ad esempio, sugli eventi del 1951, emerge con chiarezza la profondità di quella tragedia. Si disse, allora, che era costata più di una guerra perduta; gli impegni solenni si sprecarono. Ma tutto restò come prima.

È stato calcolato che, dalle alluvioni del 1951 a quelle del 1972, i danni sono assommati (al valore moneta del 1973) ad oltre 7.500 miliardi per le sole distruzioni, prescindendo dalle perdite indotte. Alcuni capitoli di questa impressionante rassegna: durante l'alluvione del 1966, i comuni colpiti furono 1.119, gli ettari allagati 800.000, decine e decine le vittime umane, migliaia i capi di bestiame periti, 1.000 miliardi i danni; il solo fiume Arno, tracimando, scaricò per diverse ore nel cuore di Firenze oltre 1.200 metri cubi di acqua melmosa al secondo. Poco tempo dopo quel terribile 1966, un'altra calamità di proporzioni gigantesche si abbatté sulla Calabria e sulla Sicilia: 20 i morti, 35.000 i cittadini senza tetto, 850 miliardi di danno. Seguivano le inondazioni in Basilicata, con decine di paesi investiti da movimenti franosi.

Da quell'ormai lontano periodo i disastri si sono succeduti, fino a quelli che nell'autunno 1979 sono tornati a colpire soprattutto le regioni meridionali. E il dissesto del suolo è proceduto di conserva. Il servizio geologico dello Stato ha riportato recentemente dati impressionanti: nel 1919 le frane rilevate erano oltre 700; nel 1957 circa 2.000; oltre 3.000 ai giorni nostri.

Fatalità? Eventi imprevedibili o non ancora dominabili dalla scienza, dalla tecnica, dall'intervento dell'uomo? Molto più semplicemente, si tratta di miopia, colpevole inerzia di una classe dirigente che non ha mai voluto porre seria attenzione a questi problemi. Ad essa va

addebitato specificatamente un trentennale malgoverno del territorio estrinsecatosi nella dilatazione e proliferazione disordinata degli insediamenti civili ed industriali, sovente in zone geologicamente instabili, a volte con scassi e sbancamenti dei versanti che hanno innestato o ampliato i processi di franosità delle pendici.

Allo sviluppo selvaggio dell'urbanizzazione è corrisposta la progressiva riduzione delle aree coltivate e di quelle boschive, incentivata da politiche che hanno favorito la marginalizzazione dell'agricoltura e l'abbandono delle zone collinari e montane; e poichè assetto agricolo-forestale ed assetto idrogeologico si influenzano e condizionano reciprocamente, le ferite inferte al primo si sono riflesse sul secondo esasperando l'impatto col terreno dell'enorme massa degli afflussi meteorici e portando a rottura il naturale equilibrio dinamico tra suolo, rete idrografica e vegetazione.

Gli interventi dello Stato per la difesa del suolo

Si è accennato alle gravi conseguenze derivate all'economia del Paese dalla furia delle piene, per l'incuria dei pubblici poteri. Alcune cifre: per la difesa del suolo, nell'intero territorio nazionale, dal 1952 al 1972, sono stati spesi 1.175 miliardi. Di questa somma, dal 1952 al 1967, 341 miliardi sono stati stanziati con leggi speciali, adottate cioè per rispondere in qualche modo alle conseguenze di fatti calamitosi. Vediamo le principali: legge 31 gennaio 1953, n. 68, 17 miliardi per la sistemazione di fiumi (erano ancora aperte le ferite del 1951); legge 9 agosto 1954, n. 638, 120 miliardi per la sistemazione dei fiumi in dieci esercizi; legge 26 novembre 1955, n. 1177, 204 miliardi per la Calabria; legge 25 gennaio 1962, n. 11, 127,5 miliardi per opere idrauliche; *idem* con la legge 27 luglio 1967, n. 632, (97 miliardi). Dal 1974 al 1978 si è avuta una «nuova ondata» di provvedimenti speciali: per la provincia di Modena (1974), per l'Adige e il Po (1975), per Trapani e Agrigento (1976), per il Piemonte (1977) ed ancora per il Piemonte, la Lombardia e la Liguria (1978). Il totale delle spese sostenute

dallo Stato, nel citato periodo, è stato complessivamente di 318 miliardi.

Volendo fare un breve riepilogo, lo Stato italiano, dal 1952 al 1978, ha speso complessivamente una cifra inferiore ai 1.500 miliardi per la difesa del suolo; qualcosa come 60 miliardi l'anno. Per costruire autostrade (spesso allagate e soggette a frane) in soli dodici anni furono spesi oltre 6.000 miliardi. La risibilità dello «sforzo» per la prevenzione contro le alluvioni prodotto dai vari governi in oltre cinque lustri balza evidente anche solo rileggendo le cifre previste (per lo stretto necessario) dalla commissione De Marchi nel 1970: 300 miliardi annui, per un trentennio. La risposta governativa, come si è visto anche dal 1970 in poi, è stata a forbice: più se ne diminuiva la consistenza. E, intanto, i colpi inferti continuano a moltiplicare i danni: oggi si calcola che ammontino a circa 2.000 miliardi l'anno.

Senza dubbio si è di fronte ad un problema complesso, per le caratteristiche idrogeologiche del paese, per i ritardi accumulati, per il tipo di sviluppo. I finanziamenti per le opere idrauliche (che già richiedono somme ingenti) sono solo una parte del problema.

Incombono, oltre ai guasti delle alluvioni, quelli che possono derivare, e già derivano, da numerosi fenomeni di subsidenza, per gli emungimenti selvaggi dalle falde sotterranee che coinvolgono vaste zone ed abitati della pianura padana; quelli dell'erosione marina, eccetera.

Una situazione assai grave, ma forse ancora non del tutto compromessa. Occorre però fare presto, intervenendo e programmando con lungimiranza, ponendo fine, di fronte al quadro di sfascio idrogeologico che presenta il nostro Paese, alla logica degli interventi tampone e alla logica degli spiccioli erogati attraverso leggi speciali *post factum*!

Programmazione, difesa ed uso del suolo e delle acque

Se programmare significa innanzitutto tenere conto della massa reale e di quella potenziale delle risorse umane e naturali di cui il paese dispone, occorre allora gestire bene le risorse

naturali rinnovabili (per consentire loro la ripetizione e l'estensione del ciclo), non compromettendole o distruggendole con attività e interventi squilibranti nel rapporto col territorio; occorre usare bene le risorse della tecnica, della scienza; occorre avere un'ottica economica e non economicistica.

Guardando al territorio ed all'ambiente come alla risorsa prima, non può non richiedersi un capovolgimento delle tradizionali logiche economiche.

Risanare l'ambiente, salvaguardare in modo dinamico il suolo, recuperare ed utilizzare in modo programmato le risorse non assumono più il carattere di spesa, ma quello di veri e propri investimenti produttivi, indispensabili tanto per il miglioramento delle condizioni di vita, di salute, di sicurezza dell'individuo e delle comunità, quanto per un corretto sviluppo economico.

Se lo spreco, l'uso distorto delle risorse, il tipo di sviluppo imposto al Paese hanno prodotto e producono guasti profondi, gravi alterazioni, con danni immensi ai fattori fisici, economici, biologici, umani dell'ambiente, è necessario correggere, programmare, e programmare nel senso di trasformare. E quando parliamo di legge sulla difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque (così abbiamo voluto titolare il nostro disegno di legge), intendiamo affermare non solo il concetto (ormai generalmente acquisito) di un piano di difesa dinamico, ma di un piano che sia strumento interdisciplinare, che muova sì dai fattori principali che incidono in modo pregnante, causa ed insieme effetto, sui caratteri del suolo e dell'ambiente, ma che tenga conto delle correlazioni e delle interconnessioni che questi fattori vengono ad assumere in un organico, complessivo disegno di sviluppo.

La risorsa acqua: preservazione, usi plurimi, difesa del suolo

Tra i fattori anzidetti, centrale viene ad essere il ruolo assunto dall'acqua, sia per il fenomeno degli inquinamenti, sia per i guasti che determina sotto il profilo geologico ed economico; sia, in positivo, come elemento di carattere primario in relazione alla vita, ai

bisogni alimentari, igienico-sanitari, produttivi, energetici.

Si impone qui una svolta profonda nel reperirla in quantità sufficiente ai vari fabbisogni; nel neutralizzarla dalle potenzialità rovinose di cui è apportatrice; nel ricondurla al suo stato naturale, depurandola. Se per quanto si riferisce alla depurazione, il Parlamento ha già varato, seppur con le note travagliate vicende, i necessari provvedimenti legislativi (con le leggi n. 319 e n. 650), non meno importante si presenta l'urgenza di non sprecarla, immagazzinarla, regolarla, gestirla correttamente.

Non possono essere oltre tollerati, dunque, i guasti enormi che l'acqua provoca ogni anno, nè consentire situazioni nelle quali essa manca perfino per usi alimentari (come testimoniano le vicende di piccoli e grandi centri, soprattutto meridionali, epigoni della ormai storica «grande sete del Mezzogiorno»). Siamo di fronte a un problema di grande valenza umana, economica, sociale ed ambientale.

È stato calcolato che l'afflusso medio annuo delle acque meteoriche in Italia è di quasi 300 miliardi di metri cubi, superiore alla media europea ed a quella generale delle terre emerse; di questi 300 miliardi di metri cubi, il 41 per cento si riferisce all'Italia centrale, il 24 per cento all'Italia meridionale, il 13 per cento alle isole (Sicilia e Sardegna). Anche se una media implica differenziazioni da zona a zona e dislivelli a volte notevoli da stagione a stagione, nessuna Regione italiana denota incalcolabili carenze di acqua; quello che purtroppo si registra è un ritardo enorme nell'opera di regolazione dei deflussi che ne consenta la razionale utilizzazione, anche differita nel tempo. In effetti, nonostante l'indiscutibile utilità degli invasi, sia ai fini dell'uso plurimo delle acque che della laminazione delle piene, i dati rilevati in sede di preparazione della Conferenza nazionale delle acque del 1972 portavano a stimare in circa 8 miliardi di metri cubi l'acqua incamerata in serbatoi artificiali per usi irrigui, idropotabili, idroelettrici, che sommata alla quantità utilizzata in forza diretta (circa 18 miliardi di metri cubi) denotava un utilizzo complessivo molto al di sotto delle risorse potenziali disponibili, anche se, per ovvi motivi, non è possibile raggiungere la coinci-

denza fra risorse naturali potenziali e risorse effettivamente fruibili.

A tutt'oggi, pochi passi in avanti sono stati fatti ed anche laddove vi sono stati interventi, molto spesso si è trattato di interventi settoriali, disorganici, non finalizzati all'uso plurimo, nè tanto meno alla regimazione dei corsi d'acqua. Nel complesso, dunque, il grosso del flusso idrico finisce inutilizzato in mare, seminando spesso, nel suo vorticoso scorrere e nel suo sconvolto ciclo, lutti e rovine.

Una positiva politica nei confronti della risorsa acqua non può che trovare organica soluzione in un piano poliennale di difesa del suolo e di uso razionale delle acque, per istaurare un nuovo rapporto uomo-ambiente ribaltando la logica finora prevalente dello spreco più insensato delle risorse naturali e dell'aggressione selvaggia al territorio.

Pianificazione del territorio, sviluppo agricolo e difesa del suolo

Nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione De Marchi (1970) la difesa del suolo veniva concettualmente intesa come la somma di «ogni attività di conservazione dinamica del suolo considerato nella sua continua evoluzione per cause di natura fisica ed antropica ed ogni attività di preservazione e di salvaguardia di esso, della sua attitudine alla produzione e delle installazioni che vi insistono, da cause straordinarie di aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali e marine o di altri fattori meteorici».

Questa definizione sancisce i due aspetti fondamentali della difesa del suolo, la conservazione dinamica in connessione con le attività antropiche di uso e la difesa da eventi straordinari, il cui raccordo a livello operativo deve essere assicurato, sempre secondo la Commissione De Marchi, dai «piani di bacino idrografico».

Tale concetto è stato ulteriormente precisato a conclusione dell'indagine svolta dalle Commissioni riunite lavori pubblici ed agricoltura del Senato (1973) con l'affermazione che la politica della difesa del suolo coincide di fatto con una generale politica di sviluppo economico e di assetto territoriale, e va attuata

attraverso il coordinamento dei «piani di bacino idrografico» con gli strumenti di pianificazione del territorio.

È una definizione concettuale la cui validità riceve ulteriore conferma dalla precedente individuazione dei fattori che hanno innescato e sviluppato il processo di progressivo ed accelerato degrado del suolo, sostanzialmente riconducibili alla mancanza di un quadro programmatico dello sviluppo economico e sociale del territorio cui si riferissero le politiche dello sviluppo urbanistico, dell'uso plurimo delle acque, della utilizzazione agricola del suolo e della regimazione della rete idrografica.

Un'attenzione particolare va rivolta alle attività agricole ed al loro modo di esercizio che sono determinati ai fini della difesa fisica del suolo, in rapporto alla regolazione del reticolo idrico; si impone pressantemente di ribaltare l'orientamento economico sinora prevalente che ha condotto l'agricoltura alla marginalizzazione: se una profonda riconsiderazione di un tale modello di sviluppo è oggi richiesta con forza dall'enorme *deficit* di prodotti agricoli, dagli alimentari al legno, che tanto pesa sulla grave situazione economica del Paese, non va trascurato che la trasformazione e la ristrutturazione dell'agricoltura costituiscono assi portanti di una politica di riequilibrio territoriale e di riassetto idrogeologico.

E indubbiamente in questo quadro occorre sottolineare che una nuova politica agraria integrata in un piano di uso e salvaguardia del territorio e delle risorse naturali costituisce un fattore determinante per la rinascita del Mezzogiorno.

Prioritaria è una politica per la rinascita della montagna e della collina in grado di ristabilirvi condizioni ambientali, sociali ed economiche che consentano all'uomo nelle zone collinari e nei territori prevallivi e vallivi di vivere e di lavorare; la presenza dell'uomo in queste zone garantisce la regolazione delle acque fluenti dalle pendici e la stabilizzazione dei versanti con l'aumento delle aree boschive ed il recupero delle terre abbandonate; la ridefinizione dell'assetto agricolo nelle parti alte e medio-alte dei bacini idrografici va correlata ad un sistema di opere di bonifica in pianura che, oltre a migliorare le attitudini

produttive del suolo, assicuri la disciplina dei deflussi superficiali.

L'apporto delle strutture agrarie al riassetto idrogeologico esige in contropartita la garanzia delle disponibilità necessarie di acqua e della protezione delle acque: ecco quindi il riproporsi della interconnessione tra uso del suolo, disciplina delle risorse idriche, regimazione dei corsi d'acqua e del conseguente rapporto con tutte le altre attività che si sviluppano sul territorio.

In questo contesto complessivo la pianificazione territoriale assume un ruolo fondamentale nell'affrontare l'intreccio delle linee di evoluzione delle attività economiche e della loro dislocazione nello spazio tenendo conto delle potenzialità e dei vincoli di natura fisica presenti nel suolo: il «piano di bacino idrografico» deve perciò essere lo strumento di pianificazione territoriale in grado di assicurare una base unitaria degli interventi nei bacini, in stretta correlazione con i piani di sviluppo regionali e delle comunità montane ed i piani di settore.

Linee di una politica di assetto del territorio

Le gravi insufficienze ed i colpevoli ritardi sinora registrati nella politica di difesa del suolo trovano ragioni di causa-effetto negli aspetti che l'hanno contraddistinta:

una concezione passiva, esclusivamente settoriale e prevalentemente idraulica;

la disorganicità e la tardività degli interventi;

la inadeguatezza e la discontinuità dei finanziamenti;

la giungla delle competenze e la pluralità delle sedi decisionali ed operative.

È perciò indispensabile l'adozione di un provvedimento organico e riformatore muovendo dalla presa di coscienza degli enormi limiti sinora registrati nella politica di difesa del suolo per superarli con una risposta in positivo all'urgenza, alla dimensione ed alla qualità degli interventi richiesti pressantemente dallo sfascio idrogeologico del territorio.

Ma perchè ciò sia possibile occorre innanzitutto, rovesciare la logica che sinora ha

improntato lo sviluppo socio-economico del paese: occorre cioè predisporre linee di una politica generale del territorio concepita e gestita secondo gli interessi della collettività ed il principio dell'utilità sociale.

In questo contesto generale, i caratteri che devono improntare una politica di difesa del suolo emergono dalle considerazioni sin qui svolte che hanno messo in evidenza la sua interconnessione con l'uso delle risorse naturali e la valorizzazione delle attitudini produttive, individuando nel piano di bacino idrografico la base unitaria degli interventi; hanno indicato nel metodo programmatico la chiave indispensabile per affrontare organicamente le tematiche proposte dalla complessità della materia; hanno infine sottolineato l'esigenza di investimenti adeguati, tempestivi e costanti.

Per tradurre tali indirizzi in concreta ed efficace operatività è essenziale l'individuazione dei soggetti istituzionali che, pur muovendosi in ambiti autonomi propri, devono presiedere alla formulazione ed all'attuazione di un piano organico generale e dei relativi programmi esecutivi.

L'ambito istituzionale

È ampiamente noto come parte del ritardo nella definizione di uno strumento legislativo debba attribuirsi al nodo istituzionale rappresentato dal rapporto Stato-Regioni in relazione a «due esigenze di non facile conciliazione» come rileva il CNEL nel parere formulato nel giugno 1980 sui disegni di legge n. 439 e n. 811 (questo di iniziativa governativa) concernenti la difesa del suolo. «La prima - continua il succitato parere - è quella del necessario coordinamento e della indispensabile unitarietà degli interventi da realizzare in aree la cui delimitazione non coincide con i confini amministrativi regionali; la seconda esigenza attiene al rispetto delle autonomie regionali delineate dalla legge n. 382 del 1975 e dal successivo decreto attuativo del 1977 (decreto del Presidente della Repubblica n. 616), definiti da Massimo Saverio Giannini "leggi di interpretazione integrativa della Costituzione", nella consapevolezza che il concreto e penetrante esercizio, da parte

delle Regioni, di funzioni attinenti all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo di importanti settori dell'economia, con particolare riferimento al settore agricolo, non può non comportare un responsabile ed efficace intervento regionale per la difesa del suolo».

In effetti il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che ha profondamente innovato nel quadro funzionale degli organi e delle istituzioni dello Stato, nel trasferire alle Regioni la materia "Agricoltura e foreste" vi include la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo (art. 69) ed in sede di trasferimento della "Urbanistica" precisa che tale materia concerne «la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonchè la protezione dell'ambiente» (art. 80).

Invece lo stesso decreto n. 616 non definisce l'attribuzione delle competenze in materia di opere idrauliche dei bacini interregionali, riservandole allo Stato in pendenza della riforma del Ministero dei lavori pubblici e disponendone la delega alle Regioni in mancanza di tale riforma; vengono tuttavia riconfermate anche per i bacini interregionali le competenze già trasferite alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che in concreto concernono tutta la sistemazione della parte medio-alta dei bacini stessi.

Attorno all'assetto definitivo della gestione dei bacini interregionali ed al modo con cui il Governo ha esercitato la delega per la loro delimitazione, si è accesa un'aperta conflittualità tra Stato e Regioni per l'essersi il Governo avvalso dei margini di incertezza in materia di recupero di competenze non più proprie.

Da questo contesto complessivo emerge in ogni caso con chiarezza l'ottica in cui si muove il decreto del Presidente della Repubblica n. 616; e cioè quella della correlazione della difesa del suolo con l'assetto del territorio e lo sviluppo economico delle Regioni facendo logicamente ricadere le attività di difesa del suolo nella sfera regionale, essendo riservate allo Stato le funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Organizzazione di una politica di difesa ed uso del suolo e delle acque e di tutela dell'ambiente

Una politica di conservazione del suolo e di sistemazione idrogeologica in correlazione con l'utilizzazione delle acque per usi plurimi ha indubbiamente carattere e rilevanza nazionale e va attuata con il concorso dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali in un quadro di funzioni coordinate.

La formulazione di una disciplina legislativa in materia deve comportare il superamento degli attuali contrasti sulle competenze amministrative, ricercando in concreto il modulo organizzativo più efficace per meglio corrispondere alla interdisciplinarietà ed alla conseguente esigenza di unitarietà degli interventi. Del resto sulla definizione concettuale di difesa del suolo, quale emerge dalle richiamate relazioni della Commissione De Marchi e delle Commissioni riunite lavori pubblici ed agricoltura del Senato, e sui contenuti e gli obiettivi che logicamente ne derivano non paiono esservi ragioni di profondo contrasto fra le forze politiche; e neppure sulla metodologia di intervento per piani di bacino idrografico. Contrastanti invece le posizioni sulle conseguenze di carattere operativo che si dovrebbero razionalmente trarre.

In effetti il disegno di legge n. 811 di iniziativa governativa, all'esame del Senato nell'VIII legislatura, si muoveva in una logica accentratrice, o meglio ministeriale, che non solo contraddice il nostro ordinamento statutario caratterizzato da un ampio decentramento autonomistico ma vanifica, nei fatti, l'esigenza di intersettorialità e di unitarietà degli interventi sul territorio.

Se uno dei limiti già denunciati dalla politica di difesa del suolo è da ricercarsi nella pluralità delle sedi decisionali, non è pensabile di superarlo proponendosi di sostituire la preesistente gestione binaria (Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'agricoltura), con una distribuzione di competenze fra Stato e Regioni (al primo i bacini interregionali ed alle seconde quelli regionali) che riproporrebbe una analoga dicotomia; se poi si pone mente all'avvenuto trasferimento alle Regioni

(con i decreti delegati del 1972) del riassetto idrogeologico delle aree medio-alte dei bacini, compresi quelli interregionali, siffatta logica spartitrice introdurrebbe sul piano programmatico operativo una duplicità di organismi (uno statale, l'altro regionale) disgiuntamente operanti su porzioni di uno stesso bacino. Il piano di bacino rischia di diventare una mappa a macchia di leopardo di interventi sconnessi e disorganici.

Non si tratta quindi di privilegiare aprioristicamente un modulo organizzativo di tipo regionalistico anziché centralistico, ma piuttosto di individuare i soggetti e le istanze in grado di affrontare in termini adeguati e congrui i problemi connessi con la difesa del suolo, considerandoli non più settorialmente ma nel quadro di una generale politica dell'ambiente, dell'assetto del territorio e di tutela ed uso delle risorse naturali che la normativa introdotta dai decreti del 1972 e del 1977 attribuisce alla competenza delle Regioni.

Conseguentemente non possiamo che condividere quanto afferma al riguardo il CNEL in sede di formulazione del parere dianzi richiamato e cioè che «al centro dovrebbe imputarsi la tutela degli interessi generali inerenti la materia e riservati allo Stato sotto il profilo dell'indirizzo e del coordinamento; tutela che si esprime e si realizza nella programmazione pluriennale su scala nazionale dell'intervento... mentre alle Regioni dovrebbe essere *in toto* affidata la programmazione attuativa del programma pluriennale nazionale, anche in relazione ai bacini a carattere interregionale...».

Per completare il quadro funzionale-organizzativo riteniamo di aggiungere che l'attuazione degli interventi deve essere affidata agli enti ed alle comunità montane ampliando quindi la base di partecipazione attiva ad una politica di riequilibrio fisico e socio-economico del territorio.

Un provvedimento informato a questi principi costituisce anche un indiscutibile contributo all'adeguamento della legislazione nazionale all'ordinamento regionale; nè può esservi di ostacolo un supposto timore di inerzia od inadempienza di organi regionali, essendo già previste dall'articolo 6 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 616 le procedure per interventi sostitutivi in caso di persistente inattività.

La riforma della pubblica Amministrazione; il dipartimento del territorio e dell'ambiente

Il campo della tutela dell'ambiente richiede quindi la convergenza di responsabilità a livello locale, regionale e centrale: già si è fatto cenno, per lo Stato, alle funzioni di indirizzo e di coordinamento di tutte le attività connesse con la materia; ad esse devono aggiungersi i compiti della formulazione del piano pluriennale nazionale, d'intesa con le Regioni, della definizione e ripartizione delle risorse disponibili, della formazione di organi tecnico-scientifici di ricerca, studio ed elaborazione. A quest'ultimo riguardo vale la pena soltanto di osservare che la possibilità di formulare indirizzi programmatici rispondenti ai contenuti ed agli obiettivi indicati con la definizione concettuale di difesa del suolo presuppone lo sviluppo della conoscenza della realtà fisica dell'intero territorio nazionale, delle cause che ostacolano o minacciano l'equilibrio dinamico del suolo.

I nuovi compiti affidati alle strutture centrali dello Stato per l'intervento decentramento autonomistico e la evoluzione della nostra società impongono però una profonda trasformazione dell'attuale ordinamento amministrativo conforme agli indirizzi espressi nell'ordine del giorno del Senato del 10 luglio 1980.

La istituzione del dipartimento obbedisce all'esigenza di superare finalmente in sede d'Amministrazione centrale la sopravvivenza del Ministero dei lavori pubblici, con competenze così anguste e in parte da riaccorpate in vista di una riforma del Ministero dei trasporti e del Ministero della marina mercantile al fine di costituire un'unica amministrazione per ogni tipo di trasporto per terra, aria e acqua. Così la riagggregazione in seno al dipartimento dell'ambiente di funzioni oggi del Ministero dell'agricoltura prefigura una riforma dei Ministeri per grandi settori d'intervento e nel pieno rispetto della potestà attribuita alle Regioni.

Anche per quanto riguarda la funzione statale d'indirizzo e coordinamento, il dipartimento sarà più idoneo a svolgere quei compiti di istruttoria, nel campo della difesa attiva del territorio e dell'ambiente, che agevolino l'esercizio di tale funzione da parte del Consiglio dei ministri.

L'istituzione poi del Comitato nazionale come organo di partecipazione è chiaramente collegata ad un modo di essere della programmazione democratica, senza introdurre forme di cogestione tra Stato e Regione, inaccettabili sia sul piano costituzionale che su quello funzionale.

Data la complessità delle competenze investite e le conseguenti necessità di riforma di diversi Ministeri, non poteva che prevedersi una delega legislativa come è proposta nel presente disegno di legge.

I criteri direttivi sono rivolti a delineare non già un Ministero burocratico e tradizionale ma un organismo di livello ministeriale con funzioni prevalentemente programmatiche.

Si è volutamente delineato un nuovo modello organizzativo, esclusivamente basato su uffici centrali, di cui sia assicurata la qualificazione tecnica. Per ciascuna area idrografica è previsto invece un istituto nuovo, quello del magistrato dell'ambiente, che, se istituito dal lato amministrativo dal dipartimento del territorio e dell'ambiente, è configurato come organo dotato di autonomia tecnica e di supporto all'attività delle Regioni, definito esplicitamente quale titolare di funzioni direttamente attribuite per legge. I suoi compiti essenziali per favorire l'organicità degli interventi ed il coordinamento interorganico su vaste aree del territorio sono da considerare nell'ambito della politica di programmazione nazionale e regionale, con esclusione di ogni tradizionale rapporto di subordinazione burocratica.

Da queste considerazioni discendono principi e criteri fondamentali ai quali si ispira il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e che danno il senso della sua portata innovativa e delle profonde implicazioni che da essa discendono nella elaborazione di una nuova politica economica e insieme di coerenti riforme istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ E LINEE FONDAMENTALI

Art. 1.

(Finalità)

1. A decorrere dal 1988 è predisposto ed attuato un programma di interventi al fine di:

a) assicurare la conservazione e la salvaguardia del suolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

b) coordinare le azioni di difesa del suolo con la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali, energetici e di navigazione interna e con gli interventi contro l'inquinamento;

c) ripristinare, garantire e sviluppare le attitudini produttive del suolo particolarmente a fini agricoli.

2. Il programma di cui al comma 1 sarà attuato dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2.

(Quadro degli interventi)

1. Gli interventi per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 concernono in particolare:

a) il riassetto idrogeologico del territorio nazionale anche mediante opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica;

b) la regimazione dei corsi d'acqua e dei laghi, ivi compresa la costruzione di serbatoi per l'uso plurimo delle acque e di casse d'espansione per l'attuazione delle piene;

c) il consolidamento dei versanti e delle aree instabili e la difesa degli abitati contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto, e la prevenzione delle valanghe;

d) la protezione delle coste e degli abitati dalla invasione e dalla erosione delle acque marine ed il ripascimento dei litorali marini;

e) il contenimento dei fenomeni di subsidenza, anche mediante opere atte a garantire l'equilibrio delle acque sotterranee;

f) la manutenzione delle opere idrauliche esistenti o realizzate ai sensi della presente legge ed il ripristino delle opere predette danneggiate da eventi calamitosi.

2. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 dovrà altresì prevedere il funzionamento ed il rafforzamento dei servizi di polizia idraulica, di prevenzione di piena, di pronto intervento e l'istituzione di strutture tecnico-scientifiche per il rilevamento, lo studio, la ricerca e la sperimentazione nelle materie riguardanti la difesa del suolo e quant'altro necessario per la programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi indicati nel comma 1.

Art. 3.

(Piano novennale)

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 viene attuato mediante la predisposizione di un piano novennale nazionale per la difesa del suolo articolato in programmi triennali.

2. Il piano novennale viene redatto tenendo conto degli indirizzi e delle finalità della programmazione economica nazionale, nonché dei programmi di intervento per l'uso delle acque, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, l'assetto del territorio e la navigazione interna.

3. Il piano nazionale può essere soggetto a revisione ogni tre anni.

4. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese è allegata una relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di realizzazione dei programmi per la difesa del suolo.

Art. 4.

(Piani di bacino idrografico)

1. Per la formazione del programma di interventi, sono redatti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi piani per la difesa del suolo e dei litorali e la sistemazione idrogeologica di ciascun bacino idrografico secondo gli indirizzi generali dei piani territoriali e gli obiettivi dei programmi di sviluppo economico regionale.

2. I piani di bacino idrografico sono recepiti nei piani territoriali delle Regioni e degli enti sub-regionali aventi competenza di pianificazione urbanistica intercomunale ed assumono il valore dei suddetti piani territoriali qualora questi ultimi non siano vigenti.

3. Gli interventi, le destinazioni e le utilizzazioni del suolo e delle acque, ancorchè previsti negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali debbono essere compatibili con le prescrizioni e le previsioni dei piani di bacino.

Art. 5.

(Aree idrografiche)

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti aree idrografiche:

a) tirrenica superiore: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il confine con la Francia e il bacino del fiume Fiora escluso, incluse le isole dell'arcipelago toscano;

b) tirrenica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Fiora e il bacino del fiume Liri-Garigliano inclusi, incluse le isole laziali;

c) tirrenica meridionale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Liri-Garigliano e il bacino del fiume Noce esclusi, incluse le isole campane;

d) della Sardegna: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella Regione, incluse le isole sarde minori;

e) della Sicilia: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella Regione, incluse le isole siciliane minori;

f) della Calabria: è costituita dai bacini idrografici ricadenti totalmente o prevalentemente nella Regione, incluso quello del fiume Noce ed escluso quello del fiume Sinni;

g) delle tre Venezie: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Adige e il confine con l'Austria e la Jugoslavia, incluso il bacino del corso d'acqua Fissero-Tartaro-Canalbianco;

h) del Po: è costituita dal bacino idrografico del fiume Po e da bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Reno e il bacino del fiume Conca incluso;

i) adriatica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Conca e il bacino del fiume Fortore esclusi;

l) adriatica meridionale e jonica: è costituita dai bacini idrografici con foce nei mari Adriatico e Jonio compresi fra il bacino del fiume Fortore e il bacino del fiume Sinni inclusi, incluse anche le isole Tremiti.

TITOLO II

DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 6.

(Istituzione del dipartimento del territorio e dell'ambiente)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione del dipartimento del territorio e dell'ambiente cui saranno affidate le competenze dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile, nelle materie di cui alla presente legge.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 ed in attesa della riforma dei Ministeri, verranno affidate al Ministero dei trasporti tutte le competenze residue del Ministero dei lavori pubblici e le competenze del Ministero della

marina mercantile in materia di opere marittime e portuali. Allo stesso Ministero dei trasporti saranno altresì trasferite le competenze relative all'ANAS.

3. La determinazione delle competenze del dipartimento del territorio e dell'ambiente, al quale sarà preposto un Ministro, dovrà avvenire con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) attribuire all'istituendo dipartimento del territorio e dell'ambiente, oltre ai compiti di cui alla presente legge, fatte salve le garanzie indicate nel successivo articolo, anche le funzioni di competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato definite nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nelle seguenti materie:

1) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale;

2) edilizia residenziale e pubblica;

3) tutela dell'ambiente, risanamento e protezione dall'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

4) preservazione e disciplina dell'uso delle risorse idriche per fini civili, irrigui, industriali, energetici e di bonifica;

5) protezione della natura, tutela e sviluppo della forestazione;

6) l'impatto sull'ambiente di manufatti, infrastrutture e di interventi antropici in genere, ivi incluse le attività estrattive;

7) formazione e aggiornamento delle norme tecniche antisismiche e della classificazione in zone sismiche del territorio nazionale;

8) ricerca, rilevazione, studio, documentazione e sperimentazione nelle materie di competenza;

9) attività istruttoria ai fini dell'esercizio, da parte del Consiglio dei ministri, dell'attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni in materia di assetto del suolo e di difesa dell'ambiente;

b) organizzare il dipartimento del territorio e dell'ambiente secondo un modello che tenga conto della sua natura intersettoriale e del suo prevalente carattere tecnico e della necessità che il dipartimento eserciti compiti programmatori e tecnici anche per conto di altre pubbliche amministrazioni che intendano avvalersene;

c) il dipartimento si articolerà nei seguenti uffici a livello centrale:

1) segretariato per la programmazione, assistito da un organo di elaborazione cui sia stata assicurata una composizione di rappresentanza ad alto livello tecnico-culturale;

2) direzione per le opere pubbliche, edilizia statale, acque e impianti elettrici e servizi speciali, dotata di adeguati servizi tecnici di supporto;

3) servizio tecnico scientifico per la difesa del suolo e delle coste; tale servizio sarà articolato in tre divisioni per i settori geologico, idrografico e mareografico, sismico. In detto servizio sarà trasferito e riordinato il servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i servizi idrografico, mareografico e sismico del Ministero dei lavori pubblici. Tale servizio dovrà essere dotato di particolare autonomia ed i suoi compiti dovranno particolarmente riguardare la redazione della carta geologica, della carta geotematica e della carta sismica del territorio nazionale, la raccolta ed elaborazione dei dati relativi al suolo e all'idraulica marittima, l'esecuzione di studi applicati per la conoscenza del territorio, gli accertamenti di carattere geologico e geotecnico a favore dell'Amministrazione dello Stato e delle Regioni che intendono avvalersi dei suoi servizi, la predisposizione di servizi per la previsione di eventi meteorici, sismici, vulcanici e di mareggiate con sistemi omogenei di rilevamento, elaborazione e trasmissione rapida dei dati, a raccordo con le attività di studio e ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, del Servizio meteorologico della Difesa e dell'Ufficio centrale di ecologia agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché l'istituzione di corsi di preparazione per ricercatori nelle discipline delle scienze della terra e dell'idraulica marittima;

4) ufficio documentazione sull'attività legislativa delle Regioni, di promozione e studi sugli indirizzi e la legislazione CEE, di collegamento tecnico-scientifico con altri settori culturali e scientifici pubblici e privati, di istruttoria per l'esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato;

5) segretariato generale, cui sarà preposto un funzionario, di rango non inferiore alla

qualifica di dirigente generale, che coordinerà l'attività degli uffici e dei servizi del dipartimento;

d) gli uffici centrali verranno organizzati sulla base dei seguenti principi e criteri:

1) soppressione delle direzioni generali e dei servizi dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, i cui compiti sono affidati al dipartimento dalla presente legge;

2) in caso di soppressione degli uffici e servizi presso i Ministeri sopra indicati per conseguente trasferimento delle competenze relative al dipartimento del territorio e dell'ambiente, dovrà provvedersi al trasferimento del personale nei ruoli organici del dipartimento, nel rispetto delle esperienze da esso acquisite e delle competenze tecnico-professionali, nonché della sua posizione giuridica ed economica;

3) oltre all'individuazione dei compiti da assolvere fra i predetti uffici ed alle modalità del loro coordinamento, dovrà prevedersi per quali esigenze ed in quali limiti potrà essere disposta con decreto ministeriale un'adeguata e temporanea organizzazione di unità amministrative costituite in relazione a determinati obiettivi che il dipartimento dovrà perseguire;

4) reclutamento del personale e adeguamento degli organici, che si articoleranno in due ruoli: amministrativo e tecnico-professionale;

5) previsione di forme di collaborazione con istituti universitari specializzati e con personale specializzato di particolare qualificazione scientifica, nonché dell'istituzione e utilizzazione di laboratori di ricerca;

e) per ogni area idrografica sarà istituito un magistrato dell'ambiente, con i compiti di vigilanza e rilevamento della situazione ambientale, vincolato esclusivamente alla programmazione nazionale e regionale in materia quale autonomo titolare delle funzioni ad esso attribuite dalla legge. Per l'ufficio del magistrato dell'ambiente dovranno essere previsti organici strettamente necessari, per numero e qualifica, in relazione alle funzioni attribuite, tenendo conto dei seguenti criteri: utilizzazio-

ne del personale dipendente dallo Stato, dagli enti pubblici disciolti o da altri enti pubblici, previa domanda e selezione, entro termini prefissati, al fine di accertarne i requisiti di professionalità e di idoneità a svolgere i compiti assegnati. La nomina dei magistrati, da effettuarsi con decreto del Ministro preposto al dipartimento per l'ambiente, non potrà avere efficacia per un periodo superiore ai cinque anni, prorogabili ogni quinquennio, ed il trattamento economico onnicomprensivo dovrà essere pari a quello di fatto percepito dai dirigenti generali di livello B) dell'Amministrazione centrale dello Stato, con divieto di percepire altri emolumenti.

4. L'ufficio del magistrato:

a) fornisce al dipartimento studi e proposte ai fini della formazione del programma nazionale e dei relativi piani di attuazione;

b) propone la delimitazione dei bacini idrografici interregionali all'interno dell'area idrografica;

c) indica gli indirizzi tecnici per la formazione dei piani di bacino nell'ambito di ciascuna area idrografica, specificando in particolare i criteri per la realizzazione delle opere di consolidamento e difesa dei litorali, al fine di assicurare l'omogeneità ed il raccordo organico degli interventi sui tratti di costa di ogni area idrografica;

d) coopera con le Regioni per assicurare il servizio di prevenzione di piena, di pronto intervento e di polizia idraulica;

e) predispone servizi di rilevamento e ricerca in coordinamento con i corrispondenti servizi nazionali;

f) effettua sperimentazione, anche mediante modelli, per la sistemazione idrografica dei litorali, d'intesa con le Regioni interessate;

g) predispone su richiesta delle Regioni il piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri da esse formulati, mediante apposite convenzioni;

h) procede alla formazione, conservazione ed aggiornamento degli elenchi e dei catasti di acque pubbliche e delle relative utenze, e del catasto dei corpi idrici ricadenti nell'area idrografica;

i) provvede, sentite le Regioni interessate, alle istruttorie riguardanti la dichiarazione di

pubblicità delle acque, la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee, comprese quelle relative alle concessioni di grandi derivazioni ed alle dighe di ritenuta.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti l'ufficio del magistrato può avvalersi di enti o istituti pubblici, degli uffici e servizi a carattere tecnico e scientifico dello Stato, nonchè di esperti, esterni all'Amministrazione pubblica.

6. La sede dell'ufficio del magistrato sarà determinata, per ogni area idrografica, con decreto del Ministro del territorio e dell'ambiente, previo parere delle Regioni interessate.

7. Sono trasferiti agli uffici del magistrato dell'ambiente, nelle aree idrografiche di competenza, le attuali sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico con sede a Genova, Bologna, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, Cagliari e Palermo e i tre Uffici speciali del genio civile denominati: Ufficio idrografico del magistrato delle acque con sede a Venezia, Ufficio idrografico del Po con sede a Parma, Ufficio idrografico dell'Arno con sede a Pisa.

8. Sono trasferiti alle Regioni, nelle aree idrografiche interessate, il magistrato per il Po, l'Ufficio speciale del genio civile per il Po, l'Ufficio speciale del genio civile per il Reno, il magistrato delle acque di Venezia, l'Ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'agro romano.

Art. 7.

(Coordinamento con la tutela del patrimonio storico e culturale e delle bellezze naturali)

1. Il dipartimento del territorio e dell'ambiente coordina i suoi programmi e la sua attività con il Ministero per i beni culturali e ambientali allo scopo di assicurare, nella politica del territorio e dell'ambiente, la più ampia tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

2. Tutti i piani e i programmi d'intervento previsti dalla presente legge debbono rispettare i vincoli e le altre misure di salvaguardia stabiliti, a seconda delle competenze, dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dalle Regioni. A questo scopo tali piani e

programmi sono sottoposti, in fase di elaborazione, all'esame delle soprintendenze per i beni storico-artistici, archeologici, monumentali e ambientali competenti per territorio, nonchè degli organi regionali preposti alla tutela delle bellezze naturali. Resta ferma la facoltà, attribuita al Ministro per i beni culturali e ambientali dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle Regioni nonchè di inibire lavori o disporre la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Analoga facoltà ha il Ministro per quel che riguarda la tutela di beni culturali e ambientali anche non notificati.

3. Qualora l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo comporti la modifica di vincoli o misure di salvaguardia riguardanti beni culturali e ambientali o bellezze naturali, tali modifiche possono essere deliberate solo previo parere favorevole del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

(Emanazione delle norme delegate)

1. Le norme delegate di cui all'articolo 5 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni della Camera e del Senato competenti per l'organizzazione della pubblica Amministrazione.

TITOLO III

FORMAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DEGLI INTERVENTI

Art. 9.

*(Competenze del dipartimento del territorio
e dell'ambiente per la difesa del suolo)*

1. Il dipartimento del territorio e dell'ambiente predisporre gli indirizzi programmatici generali e gli obiettivi fondamentali da seguire

per i settori di intervento e le finalità di cui alla presente legge e in particolare:

a) indica le risorse da destinare all'attuazione degli interventi per la difesa del suolo ad integrazione dei fondi stanziati con la presente legge, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale;

b) propone i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

c) formula il progetto di piano novennale per la difesa del suolo, dei programmi operativi triennali e delle eventuali revisioni;

d) comunica al Comitato nazionale per la difesa del suolo i piani e i programmi da attuare da parte di amministrazioni statali, di enti e di organismi pubblici dello Stato con fondi a qualsiasi titolo stanziati in materia di difesa del suolo;

e) indica le opere di interesse statale alle quali eventualmente applicare le procedure previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con decreto del Presidente della Repubblica, il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro preposto al dipartimento dell'ambiente, ha sede presso quel dipartimento ed è composto da trentotto esperti nelle materie aventi attinenza con la difesa del suolo in ragione di:

a) sette designati dal Governo;

b) tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) tre designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) tre designati dall'Istituto superiore di sanità;

e) tre designati dal Consiglio nazionale per l'energia nucleare;

f) uno designato da ciascuna Regione e da ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

3. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, il

Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati; con successivi decreti del Presidente della Repubblica si provvederà alle integrazioni.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo disciplina, con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la propria attività, le funzioni attribuite allo stesso Comitato ed alle eventuali commissioni di lavoro per la trattazione di problemi specifici.

5. Il segretario generale del dipartimento dell'ambiente fa parte di diritto del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

6. Il Comitato dura in carica cinque anni e viene rinnovato alla scadenza con le modalità previste per la sua costituzione.

Art. 11.

(Competenze del Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo, sulla base degli indirizzi indicati dall'organo di programmazione del dipartimento e dalle Regioni:

a) esprime indirizzi per il coordinamento dei programmi di intervento attinenti alla difesa del suolo;

b) predispone il piano novennale, i programmi operativi triennali e le eventuali revisioni e li sottopone all'approvazione del Consiglio dei ministri su proposta e iniziativa del Ministro preposto al dipartimento dell'ambiente;

c) propone annualmente al CIPE la ripartizione dei fondi stanziati ai sensi della presente legge per settori di intervento e tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esprime i criteri da adottare per il coordinamento del piano novennale per la difesa del suolo e dei suoi programmi operativi triennali con i piani di sviluppo regionali, il piano nazionale ed i programmi regionali redatti ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 984, ed i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319;

e) richiede relazioni al Ministro preposto al dipartimento del territorio e dell'ambiente circa

l'attuazione dei programmi, e circa gli esiti delle verifiche e studi effettuati dal dipartimento;

f) propone al Governo le modalità d'impiego e la ripartizione delle somme eventualmente stanziare per far fronte ai danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali;

g) indica gli obiettivi di studio per i servizi tecnico-scientifici nazionali, per la documentazione e ricerca, con particolare riferimento ai servizi idrografico, geologico, mareografico e sismico;

h) vigila sulla raccolta dei dati attinenti alla sistemazione idrogeologica della conservazione del suolo e delle coste;

i) esprime parere sulla relazione annuale da inviare al Parlamento sulla situazione idrogeologica e sullo stato di attuazione dei programmi di intervento da parte del Ministro preposto al dipartimento;

l) esercita i poteri che nella materia già erano affidati al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Gli atti del Comitato sono pubblicati su apposito bollettino redatto a cura del dipartimento del territorio e dell'ambiente.

Art. 12.

(Termini per la formazione del piano novennale)

1. Le procedure di formazione ed attuazione del piano novennale e delle relative articolazioni si svolgono secondo i seguenti tempi:

a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di cui all'articolo 9 nonché i progetti di cui alla lettera c) di detto articolo sono trasmessi al Comitato nazionale per la difesa del suolo, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di prima applicazione della presente legge entro dieci mesi dalla sua entrata in vigore e, in via definitiva, entro il mese di gennaio dell'ultimo anno di previsione dei programmi triennali;

b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro lo stesso termine di cui alla lettera a), comunicano i propri programmi e proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo, indicando, in particolare, i relativi fabbisogni finanziari;

c) il Comitato nazionale per la difesa del suolo, entro i quattro mesi successivi, adotta il piano novennale e le relative articolazioni triennali;

d) il piano novennale e/o il programma triennale è approvato, nei successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro per l'ambiente, dal Consiglio dei ministri che provvede altresì contestualmente alla ripartizione dei fondi previo parere del CIPE;

e) i programmi operativi triennali sono definitivamente redatti dalle Regioni singolarmente, o d'intesa fra di esse per i bacini interregionali, entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione relativa alla ripartizione di fondi, di cui alla lettera d).

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui alla lettera c) è ridotto a sessanta giorni, quello di cui alle lettere d) ed e) a trenta giorni.

TITOLO IV

FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI BACINO IDROGRAFICO

Art. 13.

(Attribuzioni delle Regioni)

1. Le Regioni singolarmente o mediante intese tra loro nel caso di bacini interregionali, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono a:

a) delimitare le aree dei bacini idrografici regionali e le porzioni dei bacini idrografici interregionali ricadenti nel proprio territorio, per questi ultimi sulla base delle proposte del Magistrato dell'ambiente;

b) formare, approvare ed attuare i piani di bacino idrografico;

c) segnalare al Comitato nazionale per la difesa del suolo il fabbisogno dei finanziamenti occorrenti ai fini della predisposizione del piano novennale e dei programmi triennali;

d) formare i programmi operativi triennali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, ripartendole per bacino e tra i soggetti preposti alla realizzazione degli interventi riservando una quota dei finanziamenti per lavori di pronto intervento e di manutenzione;

e) redigere annualmente una relazione sulla situazione idrogeologica del proprio territorio e sullo stato di attuazione dei programmi;

f) istituire il servizio di prevenzione di piena, di pronto intervento e quello di polizia idraulica;

g) definire i vincoli, le limitazioni e le salvaguardie nelle estrazioni di materiali litoidi dagli alvei, dalle spiagge e dai fondali lacuali, nelle cave e nell'uso del suolo.

Art. 14.

(Delimitazione dei bacini, dei sotto-bacini e delle aree idrografiche sub-regionali)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, avvalendosi del concorso degli enti locali e delle comunità montane interessati, provvede con decreto del presidente della giunta regionale alla delimitazione dei perimetri dei bacini e, se del caso, dei sotto-bacini idrografici interamente ricadenti sul territorio di propria competenza; i bacini idrografici contigui aventi caratteri geofisici e socio-economici omogenei possono essere raggruppati dalla Regione di appartenenza in aree idrografiche intraregionali.

2. Per i bacini estendentisi sui territori di più Regioni, le Regioni competenti per territorio provvedono d'intesa fra loro ed avvalendosi del concorso degli enti locali delle comunità montane interessati, sulla base delle proposte dell'ufficio del magistrato dell'ambiente.

3. Entro il termine di cui al comma 1 ogni Regione interessata approva la delimitazione di cui al comma 2 limitatamente alla porzione di bacino ricadente sul proprio territorio. I provvedimenti di approvazione delle delimitazioni dei bacini sia regionali che interregionali vengono trasmessi immediatamente al dipartimento del territorio e dell'ambiente.

Art. 15.

(Contenuti dei piani di bacino)

1. I piani di bacino idrografico debbono prevedere:

a) le direttive generali alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo e la sistemazione idraulica ed idrogeologica;

b) le individuazioni dei dissesti in atto e potenziali nonchè delle relative cause;

c) l'indicazione delle opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, nonchè di tutti gli interventi destinati alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua e ai fini del consolidamento del suolo, della difesa degli abitati contro le inondazioni e contro i movimenti franosi, anche in rapporto alla razionale utilizzazione delle acque per l'irrigazione, al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agricola, al rifornimento idrico delle popolazioni e dei centri abitati, agli usi industriali ed alla navigazione interna;

d) l'indicazione delle opere di rimboschimento, riforestazione, consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

e) il proseguimento ed il completamento delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, nonchè di altre opere destinate alla difesa del suolo già intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali o da leggi ordinarie di bilancio;

f) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

g) gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dagli alvei, dalle spiagge e dai fondali lacuali in funzione della capacità effettiva di rifornimento, stabilendo limitazioni ai fini della regimazione e del riequilibrio dei corsi d'acqua e del ripascimento dei litorali;

h) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

i) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di scariche di rifiuti civili ed industriali;

l) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

m) lo studio e la predisposizione operativa di iniziative rivolte a prevenire le conseguenze dei fenomeni sismici;

n) l'individuazione delle priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e

del loro organico sviluppo nel tempo e la previsione di massima della spesa occorrente.

2. I piani di bacino dovranno essere coordinati dalle Regioni con i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché con i piani territoriali urbanistici e col programma regionale di sviluppo economico.

3. Si applicano ai piani di bacino le garanzie previste dall'articolo 7 per la tutela del patrimonio storico e culturale e delle bellezze naturali.

Art. 16.

(Formazione dei piani di bacino)

1. Le Regioni provvedono a predisporre i piani di bacino e sotto-bacino idrografico e di area idrografica sub-regionale ricadenti nel proprio territorio.

2. Alla formazione dei piani dei bacini interregionali provvedono le Regioni interessate d'intesa fra di loro o, ove occorra, in forma consortile.

3. Per la formazione e le revisioni di detti piani le Regioni costituiscono comitati permanenti di bacino, di sotto-bacino e di area idrografica sub-regionale, da formarsi con esperti delle discipline riguardanti la difesa del suolo e con rappresentanti degli enti locali e delle comunità montane interessate.

4. La costituzione ed il funzionamento dei comitati di cui al comma 3, le procedure per la formazione, la pubblicazione e l'approvazione dei piani sono disciplinati con legge regionale sentiti gli enti locali e le comunità montane.

5. Con legge regionale sono altresì recepite da ogni singola Regione le intese raggiunte nelle materie predette tra le Regioni interessate da bacini interregionali, nonché la eventuale costituzione di consorzi di gestione interregionale con norme e modalità di funzionamento degli stessi.

6. Ai fini della formazione dei piani, delle loro revisioni e della verifica del loro stato di attuazione viene promossa annualmente l'assemblea delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali e delle organizzazioni ed associazioni economiche e sociali interessati.

7. I piani di bacino regionali ed interregionali ed i piani di sotto-bacino e di area idrografica sono resi pubblici prima della loro approvazione al fine di consentire alle amministrazioni ed agli enti, organizzazioni ed associazioni indicati nel comma 6, di formulare proposte ed osservazioni.

8. Le Regioni approvano i piani di bacino, di sotto-bacino e di area idrografica sub-regionale ricadenti nel proprio territorio nonchè i piani di bacino interregionali limitatamente alla parte di propria competenza territoriale, secondo le modalità previste con le leggi regionali di cui ai commi precedenti.

9. I provvedimenti regionali di approvazione dei piani di bacino regionali e interregionali sono trasmessi immediatamente al dipartimento per la difesa dell'ambiente.

Art. 17.

(Contrasti di interessi fra Regioni)

1. Qualora una Regione partecipante ad un comitato di bacino idrografico interregionale ritenga il relativo piano in contrasto con i propri interessi deve deliberare formale e motivata opposizione al piano.

2. L'opposizione viene trasmessa al Governo, nei termini previsti per le leggi regionali, tramite il Commissario di Governo.

3. L'opposizione deve essere notificata, entro gli stessi termini, alle altre Regioni interessate dal piano di bacino.

4. Il Governo in tal caso rinvia le singole leggi regionali di approvazione del piano comunicando l'opposizione presentata.

5. Ove i Consigli regionali - entro sessanta giorni dal rinvio delle leggi di approvazione - non compongano il contrasto di interessi e confermino i precedenti provvedimenti, il Governo promuove la questione di merito davanti alle Camere a norma dell'articolo 127 della Costituzione.

Art. 18.

(Schema preliminare)

1. In pendenza della redazione dei piani di bacino le Regioni predispongono schemi preli-

minari di massima contenenti gli obiettivi della sistemazione idrogeologica dei bacini idrogeografici e delle coste e le priorità delle opere da realizzare.

Art. 19.

(Coordinamento tra i piani di bacino e gli usi delle acque)

1. I programmi ed i relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali e di navigazione interna e ad ogni altro scopo dovranno essere armonizzati e coordinati ai piani di bacino idrografico e dovranno adeguarsi, ai fini del coordinamento, ai programmi di intervento riguardanti la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua.

Art. 20.

(Uso dei servizi tecnici nazionali da parte delle Regioni)

1. Le Regioni, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono avvalersi degli uffici tecnici e di studio dell'Amministrazione dello Stato, in particolare per attuare:

- a) rilevamenti geologici, geomorfologici, idrogeologici e geominerari a scopi applicativi;
- b) rilevamento dei suoli e della copertura boschiva per la formazione di carte pedologiche e forestali;
- c) rilevamento di dati meteorologici, idrometrici e freatometrici e predisposizione di servizi decentrati di preallarme;
- d) studi su litorali e servizio di previsione di mareggiate ed alte maree e misure sismografiche locali e zonizzazione sismica del territorio;
- e) accertamenti e consulenze nelle materie di cui sopra a favore degli enti locali.

Art. 21.

(Esecuzione delle opere)

1. L'attuazione delle opere previste nei programmi esecutivi di intervento è effettuata a

cura delle Regioni e degli enti locali, secondo le rispettive competenze territoriali.

2. Alla progettazione delle opere ed alla gestione dei lavori nei bacini regionali ed interregionali le Regioni possono delegare province, comuni e loro consorzi e comunità montane.

3. L'esercizio delle deleghe previste nel presente articolo è disciplinato con provvedimento delle Regioni.

TITOLO V

VINCOLI E SALVAGUARDIE

Art. 22.

(Determinazione e aggiornamento dei vincoli e delle salvaguardie)

1. Allo scopo di stabilire il quadro d'insieme dei vincoli miranti ad un equilibrato assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente, quali quelli riguardanti la tutela delle risorse naturali e dell'integrità dei suoli, con particolare riguardo alle coste, alle isole, ai sistemi fluviali, lacuali e palustri, ai crinali appenninici e collinari, alle zone alpine, alle riserve naturali, ai parchi, alle aree attrezzate a destinazione speciale, alle aree forestali e di rimboschimento, alla difesa dagli inquinamenti ed al risanamento delle acque e dell'atmosfera, all'igiene del suolo, alla tutela degli insediamenti civili e produttivi, dei beni culturali storici ed artistici, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, la Regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni interessate, procederà alla determinazione e al periodico aggiornamento dei vincoli e delle salvaguardie a cui riferire la verifica del piano territoriale regionale e degli strumenti urbanistici adottati a livello comunale, intercomunale o comprensoriale.

2. Restano ferme le competenze statali e i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali per la determinazione dei vincoli relativi ai beni culturali, storici e artistici, nonchè la facoltà di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle Regioni.

Art. 23.

(Norme di salvaguardia)

1. Le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le norme di salvaguardia ai fini di assumere la verifica di compatibilità di ogni trasformazione urbanistica con la difesa idrogeologica e la conservazione del suolo disciplinando le relative procedure.

TITolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

(Costituzione del fondo)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è costituito un apposito capitolo di spesa presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Gli stanziamenti da iscrivere in detto capitolo sono autorizzati per ogni triennio dalla legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

3. Per il triennio 1988-1990 è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.500 miliardi di cui:

lire 1.000 miliardi nell'anno 1988			
» 1.500	»	»	1989
» 2.000	»	»	1990

4. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo sarà ripartito ai sensi dell'articolo 11, lettera c); in sede del suddetto riparto le somme destinate alle Regioni sono iscritte in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 25.

(Integrazione del fondo)

1. Le autorizzazioni di spesa disposte per interventi di sistemazione idrogeologica e

difesa del suolo da provvedimenti legislativi già in vigore sono destinate ad integrare il capitolo di cui all'articolo 24 limitatamente alla quota non ancora impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

(Abrogazione di norme esistenti)

1. Sono abrogate le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, in materia di classificazione delle opere idrauliche.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre norme comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 27.

(Personale dei consorzi idraulici)

1. Il personale dipendente dai consorzi idraulici costituiti in base al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, è trasferito alle Regioni competenti per territorio.

2. Al personale trasferito deve essere assicurata l'anzianità di carriera e la qualifica possedute alla data del trasferimento.

Art. 28.

(Corsi d'acqua di confine)

1. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge gli interventi riguardanti la regimazione e la conservazione dell'alveo dei corsi d'acqua correnti, anche in parte, nel confine di Stato sono attuati a cura del dipartimento per l'ambiente.

Art. 29.

(Attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni derivanti dai relativi statuti.